



# CITTA' DI GUIDONIA MONTECELIO

*Area Metropolitana di Roma Capitale*

---

COPIA

**ORD. Registro Generale n. 400**

## IL SINDACO

### PREMESSO CHE

Sul territorio comunale insiste in località Albuccione, da oltre quindici anni, un insediamento abitativo non autorizzato, su terreni di proprietà della ASL RM5 (ex Pio Istituto), caratterizzato da importanti problematiche dal punto di vista socio ambientale, che vede la presenza di circa 250 persone, di cui 120 minori circa, costretti a vivere in precarie condizioni igienico sanitarie. Tra le problematiche più importanti vi è il passaggio al di sotto dell'insediamento di n. sei adduttrici idriche, denominate "Sifoni ex Acqua Marcia", con possibilità di rotture improvvise che potrebbero mettere a rischio la sicurezza di persone o cose, e possibilità di inquinamento della condotta, così come già rappresentato formalmente dall'Acea.

Nel corso degli anni, la popolazione del campo non autorizzato è stata periodicamente censita dal Comando di Polizia Locale e dai Servizi Sociali comunali;

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 176 del 28.12.2023 "SUPERAMENTO INSEDIAMENTI NON AUTORIZZATI DI ALBUCCIONE DI GUIDONIA, VIA TIBURTINA VALERIA", integralmente richiamata nel presente provvedimento, l'amministrazione comunale si è determinata nel :

*" (...)avviare un percorso programmatico e funzionale al rientro nella disponibilità dell'Amministrazione dell'area di Via Albuccione snc, Via Tiburtina Valeria, catastalmente censita al Omissis, in cui è attualmente ubicato l'insediamento della popolazione nomade, costituita da Rom, Camminanti e Sinti.";*

*"(...) attuare parallelamente soluzioni di sostegno sociale per i soli soggetti residenti nell'area.";*

*"(...) destinare al progetto interventi straordinari di sostegno sociale, quali contributi per l'affitto non rientranti tra quelli disciplinati dal regolamento per l'emergenza abitativa e contributi economici non rientranti tra quelli ordinari, salve e impregiudicate le aspettative, gli interessi legittimi e i diritti eventualmente già maturati nei confronti delle forme di sostegno sociale e abitativo previste dalle leggi e dai regolamenti comunali.";*

*"(...)addivenire a sottoscrizione con ogni singolo nucleo, attesa l'inevitabilità dello sgombero, di un patto che stabilisce gli interventi straordinari di sostegno da formalizzare in lingua comprensibile e in ragionevole anticipo, volto al miglioramento del benessere di tutti i nuclei che insistono sull'area";*

### CONSIDERATO CHE

In data 12.08.2024, divampava presso il suddetto insediamento abitativo un violento incendio, sviluppatosi per cause imprecisate, nel perimetro compreso tra via dell'Albuccione, la fascia di rispetto Acea (passaggio acquedotto Acqua Marcia), la Centrale elettrica Enel e la via Tiburtina, distruggendo le baracche ed i manufatti presenti nell'area sopra descritta. A seguito dell'incendio si sviluppavano fiamme ed una colonna di fumo che invadeva la strada ed i luoghi circostanti, in una zona ad alta densità abitativa, rendendo nello specifico, inagibili ed insalubri i luoghi interessati dalle combustioni, anche per la presenza di numerosi rifiuti, non caratterizzati, presenti all'interno del campo non autorizzato;

L'evento, domato soltanto dopo diverse ore da numerose squadre dei Vigili del Fuoco, era tale da compromettere definitivamente la salubrità dell'area, tanto da rendere necessaria l'adozione di un'ordinanza sindacale (n. 322 del 12.08.2022 – integralmente richiamata) finalizzata all'allontanamento di veicoli e persone dall'area interessata, dall'insediamento abitativo non autorizzato, così come descritta in premessa e all'interdizione degli accessi e alla messa in sicurezza comprensiva di adeguata recinzione dell'intera area sopra descritta anche attraverso ostacoli fissi tipo "New Jersey" in cemento armato. Detta ordinanza veniva solo parzialmente ottemperata dagli abitanti del campo, malgrado le soluzioni di emergenza alloggiativa proposte dalla competente Area comunale e pertanto si rendeva necessario coinvolgere il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, per l'allontanamento coattivo delle persone rimaste all'interno del Campo.

Il suddetto evento accelerava il percorso di superamento del campo non autorizzato, tant'è che ad oggi tutti gli occupanti dei terreni della ASL RM5 sono stati messi nelle condizioni di sottoscrivere i "patti di corresponsabilità" proposti dai citati Servizi Sociali comunali, così come previsto nella richiamata D.G.C. N.176/2023.

Conseguentemente alle attività messe in campo dall'Area Sociale comunale, numerose famiglie abbandonavano volontariamente il campo, rimanendo tuttavia, all'interno dello stesso una serie di persone appartenenti alla comunità sopra citata, manifestamente ostili al percorso di superamento dell'insediamento.

Contemporaneamente al ridimensionamento delle presenze nell'area in questione, si assisteva tuttavia, da parte di una serie di nuclei familiari provenienti dalla stessa, all'occupazione abusiva di una serie di alloggi, N. 8, facenti parte di un complesso immobiliare, in località "Pichini", confiscato alla criminalità organizzata e amministrato dalla competente "Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata" (ANBSC);

#### **DATO ATTO CHE**

In data 03.09.2024 e 10.10.2024, si sono tenute n. 2 riunioni del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, nelle quali l'Amministrazione Comunale, nella persona dello scrivente Sindaco, è stata convocata per discutere del superamento e dello sgombero del suddetto insediamento abusivo, anche in conseguenza dell'incendio del 12.08.2024. Nella seduta del 10.10.2024, si è definitivamente deciso di procedere allo sgombero delle persone rimaste nel campo non autorizzato, **cominciando dalla liberazione degli alloggi gestiti dalla ANBSC in località "Pichini", occupati dalle famiglie provenienti dal Campo dell'Albuccione, alcune delle quali destinatarie dei contributi di cui alla citata DGC 176/2024;**

#### **RILEVATO PERTANTO**

Che devono considerarsi concluse le procedure di inclusione e l'erogazione di contributi alle famiglie dimoranti nell'area interessata dall'insediamento dell'Albuccione, finalizzate al superamento dello stesso, che hanno riguardato tutti gli aventi diritto, così come risulta dagli atti della competente Area III;

che per le motivazioni sopra descritte, la presenza all'interno del campo suddetto non può essere più tollerata, di persone e veicoli, anche a tutela della salute delle persone che vi dimorano, in particolare dei

minori e dei soggetti fragili, così come è emerso nelle citate riunioni del Comitato Provinciale dell'Ordine e della Sicurezza Pubblica;

**Visti:**

Gli artt. articolo 50, comma 5 e l'articolo 54, commi 4, 4-bis, 7 e 9 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

La legge 7 agosto 1990 n. 241;

*per le motivazioni sopra riportate*

**ORDINA**

A partire dal giorno **15.10.2024**,

- l'allontanamento, **senza ulteriore preavviso** e con l'assistenza della Forza Pubblica, delle persone ivi presenti a qualsiasi titolo, al fine di scongiurare rischi per la salute e la sicurezza degli occupanti il campo – in particolare dei minori presenti – e degli abitanti che vivono nelle aree adiacenti all'insediamento, così come individuato negli atti del Comando di Polizia Locale e dell'Area III – Servizi Sociali, nonché per far cessare ogni pericolo di danno ambientale e consentire, successivamente, la pulizia e bonifica, le attività di dismissione del campo e la *restitutio in pristinum* dei luoghi;
- di mettere a disposizione personale della Polizia Locale e delle competenti Aree Comunali per la liberazione degli alloggi in località Pichini (in atti individuati), confiscati alla criminalità organizzata (gestiti dalla ANBSC) e occupati dalle persone provenienti e già censite presso il sito dell'Albuccione (in atti identificate), **che avverrà a partire dalla stessa data (senza ulteriore preavviso)**, così come disposto nella seduta del Comitato Provinciale dell'Ordine e della Sicurezza Pubblica, tenutasi il 10.10.u.s.;

**DISPONE**

1) di incaricare il Comando di Polizia Locale:

- di verificare, l'ottemperanza a quanto disposto e diconcorrere con le altre Forze dell'Ordine all'esecuzione coattiva del presente provvedimento con allontanamento delle persone ancora presenti all'interno dell'area, secondo quanto sarà disposto dal Sig. Questore di Roma;
- di assicurare una costante vigilanza e prevenzione di attività illecite presso il sito in questione fino al ripristino delle condizioni del sito;

2) di incaricare l'Area III – Servizi Alla Persona:

- di rendere disponibili, a richiesta degli aventi diritto, idonee situazioni temporanee di emergenza alloggiativa, per il collocamento di famiglie con minori e fragilità;

3) di incaricare l'Area VI – Lavori Pubblici:

- di pianificare i lavori di rimozione/demolizione deimanufatti abitativibusivi presso il campo non autorizzato;

4) di incaricare l'Area VIII - Ambiente

- di procedere alla verifica ambientale dell'area e alla bonifica del sito unitamente al soggetto proprietario dell'Area, secondo quanto sarà stabilito in successivi e separati accordi;

Quanto sopra anche con riferimento alle attività di liberazione degli immobili siti in località "Pichini".

### AVVERTE CHE

La non ottemperanza al presente provvedimento, nei modi e nei termini stabiliti, comporterà, ai sensi di legge, l'allontanamento coattivo di tutte le persone presenti nell'insediamento con l'impiego della Forza Pubblica.

L'inosservanza delle disposizioni previste nella presente ordinanza verrà perseguita a norma dell'articolo 650 del codice penale.

Ai sensi dell'art. 54 c. 4 Tuel il presente provvedimento è comunicato preventivamente al Prefetto di Roma.

Copia della presente ordinanza dovrà essere resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio comunale e trasmessa a:

- Prefettura di Roma
- Questura di Roma
- Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri
- "Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata" (ANBSC)
- Commissariato P.S. Tivoli
- Tenenza Carabinieri Guidonia Montecelio
- Guardia di Finanza Guidonia Montecelio.

Ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. è omessa la comunicazione di cui all'art. 8 della stessa legge, per ragioni di particolare urgenza dovute all'esigenza di immediato risanamento dell'area e allontanamento delle persone presenti sull'area.

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data della notifica o, in alternativa, è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 (centoventi) giorni decorrenti dalla relativa notificazione.

IL SINDACO

Ft.o Avv. Mauro Lombardo

*"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2000, del D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"*